

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 924

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti

19/11/2023 - 04:58

Indice

1. DDL S. 924 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 924.	4

1. DDL S. 924 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 924
XIX Legislatura

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti

Iter

27 ottobre 2023: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.924

da assegnare

Iniziativa Governativa

Ministro dell'istruzione e merito [Giuseppe Valditara](#) (Governo [Meloni-I](#))

Natura

ordinaria

Collegato alla legge di bilancio.

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **27 ottobre 2023**; annunciato nella seduta n. 119 del 27 ottobre 2023.

Classificazione TESEO

FORMAZIONE PROFESSIONALE , ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI , SCUOLE PROFESSIONALI

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 924

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 924

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'istruzione e del merito** (VALDITARA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2023

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

Onorevoli Senatori. -

Il disegno di legge in oggetto persegue il duplice obiettivo di:

- istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, al fine di rendere ancor più efficace la riforma del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa agli istituti tecnici e professionali, di cui agli articoli 26, 27 e 28 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, contribuendo al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione (Capo I, articoli 1 e 2);
- aggiornare la disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti (Capo II, articolo 3).

Il DDL consta complessivamente di tre articoli.

L' **ARTICOLO 1** (*"Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale"*) si compone di due commi.

In particolare, il **COMMA 1** inserisce - alla Sezione III del Capo III del decreto-legge n. 144 del 2022- il nuovo articolo 25-bis. In tal modo si dispone l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10), contribuendo al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, senza alterare i traguardi di livello europeo previsti dalle *milestone* e dai *target* del Piano, e già concordati con la Commissione europea. Si tratta, infatti, di due interventi normativi distinti, ma interconnessi, in quanto entrambi necessari all'adeguamento dei percorsi formativi tecnici e professionali, rispetto alle nuove necessità socio-economiche.

Le iscrizioni al primo anno della scuola secondaria di secondo grado, negli ultimi 5 anni scolastici, confermano la propensione degli studenti e delle famiglie alla scelta di un percorso liceale per oltre il 50% della platea interessata, mentre la scelta degli istituti tecnici si attesta intorno al 30% e quella per gli istituti professionali si conferma in costante calo (dal 14,4% dell'anno scolastico 2019/2020 al 13,1% dell'anno scolastico 2023/2024).

L'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale intende, dunque, rispondere alle nuove esigenze culturali, produttive e sociali del Paese, e realizzare la interconnessione che deve necessariamente sussistere tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro, attraverso la ridefinizione e l'ampliamento dei contenuti dell'offerta formativa, che contribuiscano a un costante adeguamento delle competenze rispetto alle esigenze economico-sociali e alle caratteristiche dei territori e che consentano ai giovani di accedere a una preparazione più qualificata anche sotto un profilo tecnico-pratico.



In particolare, il provvedimento in esame, nel rispetto delle competenze costituzionali poste in capo allo Stato e alle Regioni in materia di istruzione e formazione, intende realizzare un'integrazione tra gli interventi statali relativi al sistema educativo e di istruzione, e gli interventi regionali sul sistema educativo dell'istruzione e formazione professionale. Infatti, si prevede che la filiera sia costituita anche dai percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, e che le regioni possono stipulare con gli Uffici scolastici regionali accordi per integrare e ampliare l'offerta formativa dei nuovi percorsi sperimentali in relazione alle specifiche esigenze dei territori; tali accordi, inoltre, potranno anche prevedere l'istituzione di reti, denominate *campus*, che possano offrire percorsi formativi condivisi e integrati con i vari soggetti coinvolti (le istituzioni formative attualmente esistenti quali istituti tecnici, istituti professionali, soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, ITS *Academy*, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali, altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le Università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e altri soggetti pubblici e privati individuati con il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, che definisce le modalità di adesione alle reti e le condizioni di avvio e svolgimento della filiera tecnologico-professionali).

La proposta normativa è volta, pertanto, a realizzare una più ampia coerenza dell'intero sistema di istruzione e formazione, al fine di intercettare le molteplici e differenziate esigenze formative in relazione ai processi produttivi, e rispetto alle sfide del mercato del lavoro, anche per ridurre il *mismatch* tra domanda e offerta di competenze professionali. Il fondamento dell'impianto normativo, dunque, consiste nella riorganizzazione dell'offerta formativa attraverso l'istituzione di una filiera formativa tecnologico-professionale, e prevede la possibilità di costituire delle reti, denominate *campus*, attraverso l'ampliamento della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado.

Le caratteristiche più rilevanti della proposta sono tre.

La prima caratteristica è quella di consentire, con l'istituzione della filiera formativa, di agire sul piano culturale, pedagogico e ordinamentale, in modo da dare pari dignità ai diversi percorsi formativi coinvolti, che dovranno adeguarsi alle esigenze del territorio. In particolare, poi, le sperimentazioni di cui al comma 2 e la stipula degli accordi di cui al comma 3 consentono alle istituzioni formative aderenti di beneficiare di numerose opportunità, quali, ad esempio: l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai nuovi percorsi sperimentali, con particolare riferimento alle discipline di base; la valorizzazione dei passaggi fra percorsi diversi; la durata quadriennale del percorso; il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa; la stipula di contratti di prestazioni d'opera con soggetti provenienti dal mondo del lavoro; la certificazione delle competenze trasversali e tecniche acquisite; la promozione di accordi di partenariato e la stipula di contratti di apprendistato di formazione; la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto di diritto d'autore o di proprietà industriale e il trasferimento tecnologico verso le imprese.

La seconda caratteristica della proposta legislativa in esame è la creazione di un sistema educativo integrato di istruzione e formazione, anche attraverso la possibilità di



costituire le reti (*campus*). Si dovranno riorganizzare, anche a livello territoriale, le istituzioni formative attualmente esistenti (istituti tecnici, istituti professionali, soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, *ITS Academy*) in un sistema educativo articolato, al proprio interno, nel “sistema degli istituti tecnici e professionali” e nel “sistema dell’istruzione e formazione professionale”, tra loro reciprocamente interconnessi. Potranno far parte delle reti, oltre che le istituzioni formative sopra citate, le Università, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti soggetti pubblici o privati deputati, altresì, all’erogazione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di attività, laboratori e iniziative utili alla costituzione della filiera. La logica delle reti (*campus*) assicurerà passaggi orizzontali e verticali tra i percorsi: vale a dire la possibilità di cambiare indirizzo all’interno di un sottosistema, nonché di passare da un sistema all’altro. Si potranno realizzare percorsi educativi unitari, gradualmente e continui, lungo tutto il corso della vita e della formazione professionale dei lavoratori.

A ciò si aggiunge, altresì, l’obiettivo di ampliare la sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione. La sperimentazione è espressione dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche – peraltro già immanente nel sistema, come previsto dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 in tema di iniziative finalizzate all’innovazione nei processi formativi – e si esplica nella ricerca e nella realizzazione di innovazioni, sul piano metodologico-didattico, degli ordinamenti, delle strutture esistenti e, nel contesto della filiera, ed è volta, altresì, a realizzare una maggiore integrazione tra esigenze educative, culturali e professionali.

La terza caratteristica della riforma riguarda, in particolare, le istituzioni formative regionali. Nell’ambito della sperimentazione e della filiera formativa professionalizzante, è prevista una valutazione dei percorsi svolta da INVALSI, che permetterà agli studenti a seguito di un percorso di durata almeno quadriennale di iscriversi direttamente ai percorsi *ITS Academy*. È, altresì, disciplinata la possibilità per coloro che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che partecipano alla sperimentazione e che sono sottoposti alla validazione di INVALSI, di sostenere l’esame di Stato presso l’istituto professionale assegnato dall’Ufficio scolastico regionale competente, senza dover previamente sostenere l’esame preliminare.

Nello specifico, si dettaglia il contenuto dei nove commi di cui consta il nuovo articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, che l’articolo 1, comma 1, del presente DDL intende introdurre.

Il **comma 1, cpv, art. 25-*bis***, istituisce, a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, intesa come insieme dei percorsi del secondo ciclo di istruzione, dei percorsi formativi erogati dagli *ITS Academy*, dei percorsi erogati nell’ambito del Sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale. Le regioni possono aderire alla filiera formativa attraverso la stipula degli accordi di cui al comma 3. La filiera formativa professionalizzante realizzerà percorsi formativi sperimentali e ispirati al principio di continuità, anche attraverso l’opportunità dei passaggi orizzontali e verticali tra istituti di formazione, per rispondere alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli



obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", e per offrire maggiori opportunità ai soggetti coinvolti nella formazione, come dettagliate al comma 7.

Il **comma 2 cpv, art. 25-bis**, - ferme restando le competenze delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, e in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale - prevede la possibilità di ampliare il processo di sperimentazione attraverso percorsi quadriennali innovativi di istruzione secondaria di secondo grado, come previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. La nuova previsione normativa, dunque, intende rafforzare e ampliare i percorsi sperimentali formativi esistenti che consentono di testare nuove modalità di formazione che possono condurre a cambiamenti futuri, anche duraturi e, quindi, all'istituzione di nuovi percorsi formativi "a regime".

Si precisa, altresì, che la norma richiamata, istitutiva della sperimentazione, rappresenta, a tal fine, la fonte normativa di base per l'avvio dei nuovi percorsi sperimentali e, dunque, delle iniziative degli istituti scolastici finalizzate a realizzare progetti tesi a promuovere: iniziative di innovazione degli ordinamenti degli studi, con riferimento alla loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi e i processi di continuità e orientamento. Nel caso di specie, dunque, i percorsi quadriennali previsti all'interno della filiera costituiscono un aspetto applicativo della più ampia previsione normativa (art. 11, DPR n. 275/1999) a sostegno delle iniziative finalizzate all'innovazione nei processi formativi.

I percorsi quadriennali innovativi, nell'ambito della filiera tecnologico-professionale, consentono il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e delle competenze, attualmente previsti per il quinto anno di corso, entro il termine del quarto anno, ferme restando le norme in materia di rilascio dei titoli di studio finali e di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.

In ordine all'istituzione di nuovi percorsi sperimentali è necessario, infine, formulare alcune precisazioni che attengono al sistema organizzativo dei percorsi.

Nello specifico, si osserva che i nuovi percorsi quadriennali sperimentali non incidono sull'esistente dotazione organica dei docenti che, dunque, resta invariata senza che si verifichino situazioni di esubero del personale, per lo svolgimento di ulteriori e differenti attività di personalizzazione del percorso formativo, quali, ad esempio: la programmazione di forme di compresenza dei docenti, il potenziamento dell'utilizzo dei laboratori e lo svolgimento di iniziative alternative alla didattica tradizionale o che coinvolgono i rappresentanti del mondo del lavoro.

L'aspetto innovativo della riforma è rappresentato, altresì, dal fatto che la sperimentazione consente di prevedere una rimodulazione del monte orario annuale personalizzato per gli alunni al fine di rendere i percorsi formativi maggiormente efficienti e funzionali agli obiettivi della filiera tecnologico-professionale.

La compressione del percorso formativo in quattro anni, infatti, lascia invariato l'obiettivo formativo ma consente agli istituti della filiera di utilizzare, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, il monte ore relativo al quinto anno, prevedendo la possibilità di redistribuire quest'ultimo - pari a 1056 ore negli istituti tecnici e negli istituti professionali - nei quattro anni precedenti e di considerarlo come tetto massimo a disposizione per lo svolgimento delle attività della filiera.



Il **comma 3, cpv, art. 25-bis**, prevede la possibilità che, nell'ambito della filiera formativa, le Regioni e gli Uffici Scolastici regionali - anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle Università, delle istituzioni AFAM e di altri soggetti pubblici e privati (individuati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8, che definisce le modalità di adesione alle reti e le condizioni di avvio e svolgimento della filiere tecnologico-professionali) - sottoscrivano accordi che siano finalizzati a integrare e ampliare l'offerta formativa dei nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze del tessuto produttivo-territoriale. Gli accordi potranno prevedere anche l'istituzione di reti, denominate *campus*, costituite da: istituti tecnici e professionali che offrono percorsi sperimentali; soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); ITS Academy; Università; istituzioni AFAM e i predetti soggetti pubblici e privati. Inoltre, i medesimi accordi potranno individuare le modalità di integrazione dell'offerta formativa erogata dai *campus*, anche in raccordo con i *campus* multiregionali e multisetoriali.

Il **comma 4, cpv, art. 25-bis**, introduce due novità che rappresentano una forma di raccordo tra i percorsi formativi regionali e gli ITS Academy proprio al fine di rispondere alla logica della filiera diretta a favorire i passaggi verticali e, dunque, a consentire ai giovani di accedere ad una preparazione sempre più qualificata e a realizzare un costante adeguamento delle competenze rispetto alle esigenze produttive ed economico-sociali del Paese nonché alle caratteristiche dei territori.

Con una prima innovazione si consente l'accesso diretto agli ITS Academy ai soggetti che hanno concluso un percorso quadriennale, senza che questi debbano preliminarmente acquisire un certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), come richiesto dall'art. 1 della l. n. 99/2022, recante nome sull'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Più precisamente, si prevede, a tal fine, che i soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali, ex art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 226 del 2005, possano iscriversi direttamente e immediatamente agli ITS Academy in presenza di due requisiti: l'adesione dei percorsi formativi regionali alla filiera formativa tecnologico-professionale e la validazione di questi ultimi da parte di INVALSI, che non incide sui tempi di accesso agli ITS Academy ed è finalizzata alla sola verifica dell'idoneità dei citati percorsi regionali.

L'introduzione di questa previsione rappresenta sicuramente una semplificazione innovativa nello svolgimento dei percorsi formativi la cui garanzia è retta dalla validazione dei percorsi da parte di INVALSI. L'ultimo periodo del comma, infatti, prevede che potranno accedere ai percorsi erogati dagli ITS solo gli studenti che appartengono a istituzioni formative destinatarie delle rilevazioni predisposte da INVALSI.

Le modalità di valutazione di INVALSI saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa da perfezionarsi in sede di Conferenza unificata.

La norma, proprio al fine di realizzare un'auspicata equiparazione dei percorsi di istruzione esistenti e per favorire l'adesione al settore formativo tecnologico professionale, prevede che la prova di valutazione, svolta da INVALSI, sia orientata ad attestare la specifica idoneità degli stessi per il conseguimento di un titolo di studio che confermi il possesso di specifiche competenze idonee all'iscrizione diretta a un percorso di ITS.



Il **comma 5, cpv, art. 25-bis**, prevede che i soggetti che hanno concluso un percorso di durata almeno quadriennale (art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 226 del 2005) possano sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale assegnato dall'Ufficio scolastico regionale, senza il previo sostenimento dell'esame preliminare e lo svolgimento dell'anno integrativo, e quindi, in deroga all'articolo 14, comma 2 del d.lgs. n. 62 del 2017. Anche in questo caso è stata inserita una disposizione innovativa nell'ambito dei percorsi formativi regionali, nella parte della norma in cui si consente di non sottoporre lo studente all'esame preliminare, riducendo, dunque, i tempi di conseguimento del titolo ma garantendo, comunque, il raggiungimento degli obiettivi di formazione previsti anche attraverso il sistema di valutazione INVALSI descritto nel comma 4.

Più precisamente, si specifica che il sistema è stato costruito in maniera tale da consentire che il candidato, dopo un percorso quadriennale validato da INVALSI - che non incide sui tempi di conclusione del percorso ed è finalizzata alla sola verifica dell'idoneità degli stessi - possa direttamente e immediatamente sostenere l'esame di Stato nel medesimo anno di conseguimento di conclusione del percorso quadriennale (in altre parole, senza perdere l'annualità in corso).

Il **comma 6, cpv, art. 25-bis**, disciplina le opportunità e i vantaggi a cui possono accedere le istituzioni scolastiche che aderiscono alle sperimentazioni di cui al comma 2 e i soggetti che erogano la formazione in forza della stipula degli accordi previsti al comma 3. In particolare, il comma in parola, sempre nel rispetto delle competenze regionali in materia di istruzione e formazione professionale, prevede: a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai nuovi percorsi sperimentali, con particolare riferimento alle discipline di base al fine di non limitare la formazione ai soli settori professionalizzanti e caratterizzanti lo specifico istituto di formazione di appartenenza, anche attraverso accordi di partenariato, e attraverso il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera; b) la valorizzazione dei passaggi orizzontali e verticali personalizzati fra percorsi diversi; c) la quadriennialità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado; d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili; e) la stipula di contratti di prestazione d'opera con soggetti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni; f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche acquisite.

Il **comma 7, cpv, art. 25-bis**, prevede che gli accordi possono, altresì, avere ad oggetto: a) l'introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera; b) la promozione di accordi di partenariato; c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale e del trasferimento tecnologico verso le imprese.

Il **comma 8, cpv, art. 25-bis**, rimette a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze - di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Università e della Ricerca e acquisita l'intesa della Conferenza unificata - la definizione delle modalità di adesione alle reti, le condizioni di avvio, le modalità di integrazione e ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi del comma 3 le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero



massimo di istituzioni formative statali e regionali, rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione del comma 2 ovvero negli accordi del comma 3, nonché i raccordi tra i percorsi della filiera, il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La norma, oltre ad assegnare alla disciplina del decreto sopra citato gli aspetti procedurali, organizzativi e di monitoraggio della riforma, in particolare, valorizza i percorsi ITS Academy nei confronti del sistema universitario, attraverso possibili meccanismi di raccordo che possano riguardare - non solo le lauree ad orientamento professionale, come già previsto dalla legislazione vigente, ma anche - la generalità dei titoli universitari.

Restano ferme le norme in materia di raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (art. 8, l. n. 99/2022) e in tema di requisiti di ammissione ai corsi di studio universitari (art. 6, decreto MIUR n. 270/2004).

La disposizione, infatti, non può non tener fermo quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 99 del 2022, poiché la disciplina ivi prevista fa parte della più complessiva riforma PNRR degli ITS Academy, che andrà peraltro portata a compimento entro il 31.12 del 2023 e la necessità, in ogni caso, del previo conseguimento del diploma di secondo grado della scuola "statale", essendo, questo, un requisito previsto dall'articolo 33 della Cost. per l'accesso ai vari ordini e gradi di scuole.

Il **comma 9, cpv, art. 25-bis**, reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 si provvede avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **COMMA 2 dell'ARTICOLO 1** del DDL si collega al comma 8 del citato articolo 25-bis, stabilendo che il decreto ministeriale ivi previsto, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'università e della ricerca, dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che reca la detta novella al decreto-legge n. 144 del 2022.

L'**ARTICOLO 2** del DDL è volto a raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e del merito.

Nello specifico, il **comma 1** istituisce una struttura di missione di livello dirigenziale generale, denominata "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale", al fine di: garantire un collegamento tra la struttura ministeriale, l'unità di missione del PNRR e l'organo di indirizzo politico del Ministero, con l'obiettivo di promuovere le sinergie tra la filiera tecnico professionale costituita dagli istituti tecnici, gli istituti professionali e gli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), da un lato, e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico, dall'altro; nonché di migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese, e connesse al trasferimento tecnologico, all'orientamento professionale e ai PCTO, agevolando quindi l'accesso al mondo del lavoro.

Il **comma 2** stabilisce la composizione della struttura di missione.



Il **comma 3** reca la quantificazione degli oneri necessari e la relativa copertura finanziaria.

L'**ARTICOLO 3** del DDL persegue l'obiettivo di ripristinare la cultura del rispetto nell'ambiente scolastico, riaffermando l'autorevolezza dei docenti, e riportando serenità nei rapporti tra studenti e docenti; a tal fine, incide su un provvedimento normativo fondamentale in materia di valutazione del comportamento di alunne e alunni, studentesse e studenti ovvero il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*), nonché sulla legge 20 agosto, 2019, n. 92 (*Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*).

Nel dettaglio, il **comma 1, lettera a)**, sostituisce l'articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, lasciando, da un lato, immutata, al primo periodo, la disciplina della valutazione degli alunni della scuola primaria, che è espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, e modificando, dall'altro, il secondo periodo, prevedendo, nella scuola secondaria di primo grado, che la valutazione del comportamento sia espressa in decimi, fermo restando quando già disposto dal d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*).

Il **comma 1, lettera b)**, apporta modifiche all'articolo 6 del citato d.lgs. n. 62 del 2017 - relativo all'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo ciclo - inserendo il comma 2-bis, in base al quale, nel caso in cui la valutazione del comportamento risulti inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, il **comma 1, lettera c)**, interviene, al punto 1, per disciplinare le conseguenze della valutazione pari a sei decimi nel comportamento conseguita dalle studentesse e dagli studenti iscritti all'ultimo anno del percorso di studio. Si prevede infatti che in tale caso il consiglio di classe assegni un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame di Stato. Per le studentesse e gli studenti iscritti agli altri anni del percorso di studi vale quanto previsto dal successivo comma 4, lett. b) n. 3. Inoltre, si chiarisce, al punto 2, analogamente a quanto stabilito per il primo ciclo, che nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe deliberi la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Si interviene, altresì, in materia di attribuzione del credito scolastico, al fine di valorizzare ancor di più il voto di comportamento, attraverso il **comma 1, lettera d)**, che aggiunge, all'articolo 15 del d.lgs. n. 62 del 2017, il comma 2-bis, con il quale è disposto che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato sia pari o superiore a nove decimi.

Il **comma 2** del presente articolo dispone una modifica dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 92 del 2019, prevedendo che, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, sia promossa, oltre all'educazione stradale, all'educazione alla salute e all'educazione al volontariato, la cittadinanza attiva e solidale.



Per le menzionate finalità, il **comma 3** stabilisce che, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del DDL in esame, si proceda alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti prevista dal d.P.R. n. 249 del 1988 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e dal d.P.R. n. 122 del 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169".

Il **comma 4** dispone che tali regolamenti siano adottati nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e ne individua i principi da seguire.

Per quanto attiene alla modifica dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, di cui al d.P.R. n. 249 del 1998, si intende riformare l'istituto dell'allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, al fine di prevedere che:

- a) l'allontanamento dalla scuola fino a due giorni comporti, comunque, il coinvolgimento dello studente in momenti di riflessione sul significato dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
- b) qualora l'allontanamento dalla scuola avvenga per più di due giorni, lo studente sia chiamato a svolgere, presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, attività di cittadinanza solidale, che potranno proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità, su determinazione del consiglio di classe.

Con riferimento alla modifica del d.P.R. n. 122 del 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) si interviene al fine di:

- a) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
- b) conferire maggior peso al voto di comportamento dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo, in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli altri studenti;
- c) prevedere che per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di promozione, subordinandolo alla presentazione da parte degli studenti, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, di un elaborato critico in materia di Cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, la cui mancata presentazione o la cui valutazione, da parte del consiglio di classe, non sufficiente comportano la non ammissione dello studente all'anno scolastico successivo.



L'**ARTICOLO 1, COMMA 1**, - introducendo l'articolo 25-*bis* nel decreto-legge n. 144 del 2022 - prevede l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, l'ampliamento della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado e la stipula di accordi finalizzati a integrare e ampliare l'offerta formativa dei nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze del tessuto produttivo e territoriale.

Più in dettaglio con riguardo all'introducendo articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, il **comma 1** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce disposizioni di natura ordinamentale volte all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

Il **comma 2** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto intende ampliare il processo di sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 279, all'interno della filiera tecnologico-professionale di cui al comma 1. In proposito, si evidenzia che i suddetti percorsi sperimentali, a legislazione vigente, sono garantiti attraverso il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall'autonomia delle istituzioni scolastiche, alla didattica laboratoriale e all'utilizzo delle risorse professionali e strumentali disponibili, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L'ampliamento della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado all'interno della filiera formativa tecnologico-professionale non determina, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto la riduzione di un anno nella durata del corso di studi secondario di secondo grado è controbilanciata da: a) un maggiore numero di ore settimanali di lezione; b) un maggiore numero annuale di giorni di lezione; c) la sostanziale invarianza delle materie di insegnamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 832/2015).

Più precisamente, si osserva che i nuovi percorsi quadriennali sperimentali non incidono sull'esistente dotazione organica dei docenti che, dunque, resta invariata, per lo svolgimento di ulteriori e differenti attività di personalizzazione del percorso formativo, quali, ad esempio: la programmazione di forme di compresenza dei docenti, il potenziamento dell'utilizzo dei laboratori e lo svolgimento di iniziative alternative alla didattica tradizionale o che coinvolgono i rappresentanti del mondo del lavoro.

L'aspetto innovativo della riforma è rappresentato, altresì, dal fatto che la sperimentazione consente di prevedere una rimodulazione del monte orario annuale personalizzato per gli alunni al fine di rendere i percorsi formativi maggiormente efficienti e funzionali agli obiettivi della filiera tecnologico-professionale.

La compressione del percorso formativo in quattro anni, infatti, lascia invariato l'obiettivo formativo ma consente agli istituti della filiera di utilizzare, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, il monte ore relativo al quinto anno, prevedendo la possibilità di redistribuire quest'ultimo - pari a 1056 ore negli istituti tecnici e negli istituti



professionali – nei quattro anni precedenti e di considerarlo come tetto massimo a disposizione per lo svolgimento delle attività della filiera. Ciò è, peraltro, coerente con ogni meccanismo di sperimentazione didattica già previsto dal sistema, secondo quanto già avviene in applicazione dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Si specifica, altresì, a integrazione di quanto sopra esposto, che la sperimentazione – al pari di quella già prevista dal vigente Piano nazionale di innovazione ordinamentale di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado – è realizzata mediante il ricorso flessibilità e dell'autonomia didattica e organizzativa (come previsto dall'articolo 11, DPR n. 275 del 1999: "*Iniziative finalizzate all'innovazione*") che consente agli istituti scolastici di avvalersi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ciò significa, per quanto ad aspetti organizzativi preliminari, che il numero delle scuole coinvolte sarà individuato a valle di apposito avviso ministeriale finalizzato a raccogliere le adesioni delle scuole interessate a far parte della sperimentazione. Inoltre, si segnala che il comma 8, cpv. art. 25-bis del presente ddl, demanda l'individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche coinvolte al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda, invece, la disciplina dei percorsi formativi, le scuole provvederanno ad adeguare e rimodulare il calendario annuale e l'orario settimanale delle lezioni in base alle esigenze didattiche e laboratoriali in maniera coerente con il numero massimo di ore di insegnamento previsti dalle norme contrattuali e senza incidere sull'organico dell'autonomia, ad avviare la didattica laboratoriale, ad adottare metodologie innovative, utilizzando le risorse strumentali e professionali disponibili, nei limiti dell'organico dell'autonomia.

Il nuovo sistema progettuale non richiede, quindi, incremento di personale ATA o maggiori risorse finanziarie correlate all'erogazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per garantire l'apertura delle scuole oltre, eventualmente, gli orari già previsti.

Si precisa, inoltre, che la costituzione di nuovi percorsi sperimentali quadriennali con eventuale integrazione e ampliamento dell'offerta formativa non determina un soprannumero di docenti che necessitano di ricollocazione, in quanto, come già detto, a fronte della compressione del percorso di studi in quattro anni e di una rimodulazione del monte ore e delle attività al fine di rendere questi ultimi maggiormente efficienti e funzionali agli obiettivi della filiera, l'organico del personale resta comunque invariato.

Queste innovazioni si muoveranno di pari passo – ma su piani diversi – ai percorsi formativi che, invece, continueranno ad essere quinquennali, senza che la contemporanea presenza degli stessi (che presuppongono, come detto, monte orario e attività differenti) possa comportare incompatibilità o inefficienze. Tutto ciò, peraltro, secondo le modalità tipiche di ogni sperimentazione che, come detto, conosce già un suo riconoscimento normativo primario nel più volte citato art. 11 DPR n. 275 del 1999.

Si osserva, infine, che la filiera di cui al presente DDL si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10), contribuendo al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, senza alterare i traguardi di livello europeo previsti dalle *milestone* e dai *target* del Piano, e già concordati con la Commissione europea. Si tratta, infatti, di due interventi normativi distinti, ma interconnessi, in quanto



entrambi necessari all'adeguamento dei percorsi formativi tecnici e professionali, rispetto alle nuove necessità socio-economiche.

Il **comma 3** non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a consentire – nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente – alle Regioni e agli Uffici scolastici regionali di stipulare accordi, anche con la partecipazione delle Fondazioni ITS Academy, delle Università, delle istituzioni AFAM e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8, per l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa dei nuovi percorsi sperimentali funzionali alle esigenze specifiche dei territori. Nell'ambito di tali accordi possono essere anche istituite reti, denominate *campus*, a cui possono afferire soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), Fondazioni ITS Academy, Università, istituzioni AFAM e i predetti soggetti pubblici e privati, istituti tecnici e istituti professionali che erogano percorsi sperimentali.

Si specifica, in particolare, che l'ampliamento dell'offerta formativa e la stipula di contratti di prestazioni di opera sono attuate comunque nell'ambito delle risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto da apposita clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 9.

Si evidenzia, infine, che la presente disposizione costituisce una specificazione di una norma già presente nell'ordinamento scolastico, avente carattere generale, che abilita già le istituzioni scolastiche ad avvalersi del contributo di esperti esterni per finalità di insegnamento (articolo 44 del DI 129/2018 che è il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento agli istituti tecnici, l'art. 5, co. 3 del DPR 5 marzo 2010, n. 88 nonché per gli Istituti professionali l'articolo 6, comma 1, lettera *d*) del D.lgs. 61 del 2017).

Il **comma 4** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la norma ha natura ordinamentale, in quanto, previa adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale, prevede che i soggetti in possesso del diploma professionale possano iscriversi ai percorsi delle Fondazioni ITS Academy. La disposizione, inoltre, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce una disposizione di carattere ordinamentale avente ad oggetto la valutazione dei percorsi formativi da parte di INVALSI per consentire l'iscrizione ad un percorso di istruzione tecnologica superiore.

Il **comma 5** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce una disposizione di carattere ordinamentale volta a riconoscere ai soggetti in possesso di un diploma professionale la facoltà di sostenere l'esame di Stato presso un istituto professionale, senza il previo sostenimento dell'esame preliminare.

Il **comma 6** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto elenca – per i soggetti partecipanti agli accordi di cui al comma 3 – specifici benefici, che sono già previsti a legislazione vigente.

Il **comma 7** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto prevede che gli accordi di cui al comma 3 possano, altresì, prevedere ulteriori specifici benefici, relativi all'insegnamento delle lingue straniere, alla promozione di accordi



di partenariato, alla valorizzazione delle opere di ingegno e al trasferimento tecnologico. Resta ferma, in ogni caso, per le attività sopra citate, la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati.

Il **comma 8** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto contiene disposizioni di carattere procedurale volte all'attuazione e al monitoraggio della filiera di cui al comma 1 e dei percorsi sperimentali, nonché alla definizione dei criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi dei percorsi universitari.

Infine, il **comma 9** prevede una clausola generale di invarianza finanziaria per tutte le previsioni normative contenute nell'articolo, la cui attuazione avviene senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'**ARTICOLO 1, COMMA 2**, si collega al comma 8 del citato articolo 25-bis, previsto dal comma 1 del presente articolo, stabilendo che il decreto ministeriale ivi previsto dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che reca la detta novella al decreto-legge n. 144 del 2022, pertanto, la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**ARTICOLO 2** del DDL, al **comma 1**, istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale", configurata come autonoma struttura ministeriale, con l'obiettivo di: promuovere le sinergie tra la filiera tecnico professionale costituita dagli istituti tecnici, gli istituti professionali e gli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), da un lato, e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico, dall'altro; e di migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse al trasferimento tecnologico, l'orientamento professionale e l'alternanza scuola lavoro e quindi agevolare la transizione nel mondo del lavoro.

Il **comma 2** stabilisce la composizione della struttura di missione, prevedendo che sia costituita da un direttore generale con funzioni di coordinatore e da un contingente di personale in servizio presso il Ministero, nonché da un massimo di otto esperti individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per garantire maggiore efficacia alla sua azione di raccordo tra il MIM, le istituzioni scolastiche ed il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il **comma 3** reca la quantificazione degli oneri necessari e la relativa copertura finanziaria.

Gli oneri della Struttura tecnica di missione sono quantificati come di seguito indicato:

- un direttore generale con funzioni di coordinatore della struttura a cui è corrisposto il trattamento economico parametrato a quello di un direttore generale di ruolo del Ministero, come di seguito indicato.



Totale trattamento fondamentale e posizioni fisse e variabile lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri da retribuzione di risultato	Retribuzione pro-capite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Retribuzione totale pro capite lordo stato - con incr contratti CCNL 2019-2021 e IVC a decorrere 2022
220.736,12	33.474,91	10.946,30	265.157,33	10.022,95	400,62	275.580,90

- Le funzioni di supporto amministrativo sono svolte da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza, pertanto, determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Possibilità di avvalersi fino ad un massimo di 8 esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nel settore, incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cui spettano compensi omnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro.
- Con riferimento alle SPESE DI FUNZIONAMENTO, si stimano gli oneri di seguito riportati, coerenti con i dati presenti nella relazione tecnica dell'articolo 21 del D.L. n. 75/2023.

SPESE DI FUNZIONAMENTO	
ANNO 2024	A REGIME DALL'ANNO 2025
60.391	4.026

Si stima che la struttura tecnica non sarà operativa prima del 1° gennaio 2024.

La copertura dei predetti oneri pari a 735.972 euro per l'anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025 è garantita attraverso la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

L'**ARTICOLO 3** è volto a modificare la disciplina della valutazione comportamento delle studentesse e degli studenti per valorizzarne l'importanza. A tal fine, con i commi 1 e 2 si interviene sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (*Norme in materia di valutazione e*



certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e sulla legge 20 agosto, 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica). Inoltre, i commi 3 e 4 delegano il Governo ad adottare uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di provvedere alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti, intervenendo sul d.P.R. n. 249/1988 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), e sul d.P.R. n. 122/2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.)

La disposizione ha natura meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten-style digital signature in black ink, appearing to read "Prof. P. Manotta".

19/10/2023



DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE

Art. 1.

(Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Nella sezione III del capo III del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all'articolo 26 è premesso il seguente:

« Art. 25-bis. - (*Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale*) - 1. Al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", è istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione di cui al comma 2, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, dai percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008. Le regioni, attraverso gli accordi di cui al comma 3, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo, ferme restando le relative competenze in materia di istruzione e formazione professionale.

2. Nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 del presente articolo, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e nel rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale.

3. Ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS *Academy*, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al comma 8, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al comma 2, in funzione delle esigenze specifiche dei territori. Gli accordi di cui al primo periodo possono prevedere, altresì, l'istituzione di reti, denominate "*campus*", di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTTS, gli ITS *Academy*, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui al comma 2, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai *campus* stessi, anche in raccordo con i *campus* multiregionali e multisettoriali, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *f*), della legge 15 luglio 2022, n. 99.

4. I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, possono accedere ai percorsi formativi degli ITS *Academy* in caso di:

a) adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 da parte delle istituzioni

formative regionali che erogano i predetti percorsi quadriennali;

b) validazione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera b), attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del comma 4, lettera b), del presente articolo possono altresì sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

6. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedono:

a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b), nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera, e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi;

c) la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;

d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;

e) la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni;

f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi.

7. Le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, possono, altresì, prevedere:

a) l'introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (*CLIL-Content and Language Integrated Learning*) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera nell'ambito delle attività di indirizzo, oltre che nell'insegnamento della lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;

b) la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-progettazione dell'offerta formativa, di attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e di stipula dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale nonché il trasferimento tecnologico verso le imprese.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di adesione alle reti di cui al comma 3 del presente articolo e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi del medesimo comma 3 e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioni formative statali e regionali, rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3, nonché,

fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della legge 15 luglio 2022, n. 99, e, con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi universitari, quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

9. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

2. Il decreto di cui all'articolo 25-*bis*, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata « Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale », che svolge le seguenti funzioni:

a) promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dagli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;

b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale, e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'orientamento professionale e i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), nonché agevolare l'accesso al mondo del lavoro.

2. Alla struttura tecnica di cui al comma 1 è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, individuato tra i dirigenti di ruolo del medesimo Ministero o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del suddetto Ministero. Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da un massimo di otto esperti, incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui spettano compensi omnicomprendivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo *pro capite* annuo lordo non superiore a 50.000 euro.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

CAPO II

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 3.

(Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti)

1. . Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 5 è sostituito con il seguente:

« 5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato dall'articolo 1, comma 3. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi »;

c) all'articolo 13, comma 2, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi »;

d) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi ».

2. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la parola: « attiva » sono aggiunte le seguenti: « e solidale ».

3. Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità, e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti principi:

a) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:

1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvenga anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal

regolamento di istituto;

2) conferire maggior peso al voto di comportamento dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo, in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti;

3) prevedere che per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di promozione, subordinandolo alla presentazione da parte degli studenti, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, la cui mancata presentazione o la cui valutazione, da parte del consiglio di classe, non sufficiente comportano la non ammissione dello studente all'anno scolastico successivo.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.